

Eirene Sbriziolo De Felice

URBANISTICA E POLITICA

RAPPORTI DIFFICILI - TERRITORIO CONTESO

1946 - 1996

ART. 117.

La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

- Ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- Circoscrizioni comunali;
- Polizia locale urbana e rurale;
- Fiere e mercati;
- Beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- Istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- Musei e biblioteche di enti locali;
- Urbanistica;
- Turismo ed industria alberghiera;
- Tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
- Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- Navigazione e porti lacuali;
- Acque minerali e termali;
- Cave e torbiere;
- Caccia;
- Pesca nelle acque interne;
- Agricoltura e foreste;
- Artigianato.

Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

